Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 16 maggio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 16 MAGGIO 1942-XX:

REGIO DECRETO 8 gennaio 1942-XX, n. 463.
Modificazione delle tabelle organiche di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, di Regi istituti tecnici commerciali mercantili e di Regi istituti tecnici inferiori isolati.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 aprile 1942-XX, n. 456.
Forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i militari e per le persone che per ragioni di servizio si trovino al seguito delle Forze armate, che siano prigionieri di guerra, la procura a contrarre matrimonio è ricevuta, in forma pubblica, da un ufficiale o da un sottufficiale delle Forze armate dello Stato.

L'atto può essere ricevuto anche dal fiduciario designato a' termini dell'art. 43 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929-VII, sul trattamento dei prigionieri di guerra, resa esecutiva con R. decreto 28 ottobre 1930-VIII, n. 1615.

La procura deve essere speciale ed è redatta alla presenza, possibilmente, di due testimoni che abbiano la qualità di militari nelle Forze armate dello Stato.

Art. 2.

La procura preveduta dall'articolo precedente deve contenere:

1) l'indicazione del nome, cognome, paternità e maternità, dell'età, del luogo di nascita e della qualità della persona che riceve l'atto, del dichiarante e dei due testimoni;

2) l'indicazione del nome, cognome, paternità, maternità, dell'età e del luogo di nascita del mandatario e dell'altro sposo;

3) la sottoscrizione della persona che riceve l'atto, del dichiarante e dei testimoni, e, qualora il dichiarante e i testimoni non sappiano o non possano sottoscrivere, la menzione della causa dell'impedimento.

Art. 3.

L'atto di procura a contrarre matrimonio civile è trasmesso, per il tramite della Potenza protettrice, all'ufficio prigionieri di guerra della Croce Rossa Italiana, la quale ne cura l'inoltro all'ufficiale dello stato civile che deve celebrare il matrimonio.

Se trattasi di matrimonio da contrarsi da un ufficiale o da un sottufficiale, l'atto di procura è rimesso, per l'ulteriore inoltro, al Ministero da cui il militare dipende.

L'atto di procura cessa di essere valido, trascorsi 90 giorni dal giorno in cui l'atto perviene all'ufficiale di stato civile che deve celebrare il matrimonio.

Art. 4.

La nullità della procura per difetti formali non può farsi valere decorsi sei mesi da quando chi rilasciò la procura abbia cessato dallo stato di prigionia.

Art. 5.

Ferme le disposizioni degli articoli 121 e 122 della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, gli atti di procura, rilasciati nelle forme prevedute dagli articoli precedenti, hanno efficacia anche per contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico o secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 24 marzo 1942-XX, n. 457.
Norme per la classificazione degli uffici principali postali e telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Visto l'art. 4 della legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Riconosciuta l'opportunità di dividere in classi, a seconda della loro importanza, gli uffici principali postali e telegrafici;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici principali postali e telegrafici previsti dall'art. 4 della legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, sono distinti in due classi.

Alla prima classe appartengono, oltre gli uffici principali esistenti nei capoluoghi di provincia, quelli delle altre località, cui sia assegnato un organico di personale non inferiore a 30 unità.

Alla 2ª classe appartengono gli uffici principali non contemplati nel precedente comma.

Art. 2.

Agli uffici principali di 2ª classe vengono assegnati due impiegati di ruolo, per la dirigenza ed il controllo. Può esservi temporaneamente assegnato anche un terzo impiegato di ruolo, per sostituire, nei casi di assenza, il titolare ed il controllore. Il restante personale è composto di impiegati ed agenti non di ruolo (ausiliari, avventizi e diurnisti).

Art. 3.

La classificazione degli uffici principali è disposta, previo parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, da registrare alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 42. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 marzo 1942-XX, n. 458.

Tutela della pubblica amministrazione per la ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee nei territori di nove Comuni della provincia di Catania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 ottobre 1934-XII, n. 2174, col quale fu approvato un primo elenco dei territori dei Comuni del Regno soggetti alla tutela della pubblica amministrazione per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, a' termini dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici;
Ritenuto che in detto elenco erano inclusi i territori di sedici Comuni della provincia di Catania;
Che successivamente con R. decreto 22 febbraio 1940, n. 311, furono dichiarati soggetti a tutela altri undici Comuni della suddetta Provincia;
Ritenuta la necessità di estendere la detta tutela anche ai territori di altri nove Comuni della Provincia medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee nei territori dei comuni di Camporotondo Etneo, Gravina di Catania, Mascalucia, Sant'Agata Battisti, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Tremestieri e Viagrande sono soggetti alla tutela della pubblica amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 43. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 gennaio 1942-XX, n. 459.

Erezione in ente morale della Latteria didattica « Pietro Marconi » di Thiene (Vicenza).

N. 459. R. decreto 26 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, la Latteria didattica « Pietro Marconi » di Thiene (Vicenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 5 marzo 1942-XX, n. 460.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Sepolcro, in Altamura (Bari).

N. 460. R. decreto 5 marzo 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Prelato « nullius diocesis » di Altamura ed Acquaviva delle Fonti, in data 1° giugno 1941-XIX, relativo alla erezione della parrocchia di San Sepolcro, in Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 9 marzo 1942-XX, n. 461.

Erezione in ente morale della Fondazione « Leopoldo Marangoni ».

N. 461. R. decreto 9 marzo 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, la Fondazione « Leopoldo Marangoni » viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 26 marzo 1942-XX, n. 462.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità.

N. 462. R. decreto 26 marzo 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare l'eredità lasciata in suo favore da mons. comm. prof. Pietro Stoppani.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 aprile 1942-XX.

Mobilitazione civile di alcune Società telefoniche.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero delle comunicazioni;

Decreta:

Le seguenti Società telefoniche sono mobilitate civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra:
Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.), concessionaria dei servizi telefonici ad uso pubblico per la I zona;
Società Telefonica delle Venezie (T.E.L.V.E.), concessionaria per la II zona;
Società Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.), concessionaria per la III zona;
Società Telefonica Tirrena (T.E.T.I.), concessionaria per la IV zona;
Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), concessionaria per la V zona.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1942-XX
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 273. — D'ELIA

(1967)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1942-XX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della S. A. Maxima, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 23 novembre 1940-XIX, col quale la S. A. Maxima, con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro;
Considerato che le azioni della Società pertinenti al suddito inglese Giorgio Stanley Prouse sono state trasferite al dott. Pier Giovanni Pietra, cittadino italiano;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale in data 23 novembre 1940-XIX, con il quale la S. A. Maxima, con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1951)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1942-XX.

Sostituzione del sindacatore della S. A. di Commercio, con sede a Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la S. A. di Commercio, con sede a Trieste, e fu nominato sindacatore il dott. Livio Ragusin Righi;
Ritenuto che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione del dott. Ragusin Righi, richiamato alle armi;
Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

Il dott. Girolamo Manzutto è nominato sindacatore della S. A. di Commercio, con sede a Trieste, in temporanea sostituzione del dott. Livio Ragusin Righi, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1950)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1942-XX.

Sostituzione del sequestratario della S. A. Idroelettrica di Borgofranco, con sede a Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1940-XVIII, con il quale la S. A. Idroelettrica di Borgofranco, con sede a Torino, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il comm. rag. Francesco Cremonese;

Ritenuto che è opportuno provvedere alla sostituzione del comm. Cremonese;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

L'ing. Antonio Maria Apollonj Ghetti è nominato sequestratario della S. A. Idroelettrica di Borgofranco, con sede a Torino, in sostituzione del comm. rag. Francesco Cremonese.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1952)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1942-XX.

Sostituzione del sequestratario della Società anonima dell'Alluminio Italiano, con sede a Borgofranco d'Ivrea.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1940-XVIII, con il quale la Soc. an. dell'Alluminio Italiano, con sede a Borgofranco d'Ivrea fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il comm. ragioniere Francesco Cremonese;

Ritenuto che è opportuno provvedere alla sostituzione del comm. Cremonese;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

L'ing. Antonio Maria Apollonj Ghetti è nominato sequestratario della Società anonima dell'Alluminio Italiano, con sede a Borgofranco d'Ivrea, in sostituzione del comm. rag. Francesco Cremonese.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1949)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1942-XX.

Cessazione del sig. Meynardi Vincenzo di Alberto dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1940-XVIII, col quale il sig. Meynardi Vincenzo di Alberto venne nominato rappresentante alle grida del sig. Guido Mario Tibò, agente di cambio presso la Borsa di Torino;

Visto l'atto notarile relativo alla cessazione del mandato come sopra conferito;

Decreta:

Il sig. Meynardi Vincenzo di Alberto cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa di Torino sig. Guido Mario Tibò.

Roma, addì 6 maggio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1948)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1942-XX.

Disciplina della produzione di miscele di sali minerali, composti vitaminici ed altri prodotti similari, destinati all'alimentazione del bestiame.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di disciplinare la produzione di miscele di sali minerali, composti vitaminici ed altri prodotti similari comunque denominati da destinare all'alimentazione del bestiame;

Decreta:

Art. 1.

Fatta salva l'osservanza delle altre disposizioni vigenti in materia, chiunque produce o intende produrre miscele di sali minerali o composti vitaminici od altri prodotti similari comunque denominati, da destinare all'alimentazione del bestiame, per continuare od iniziare la propria attività deve chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste con domanda nella quale saranno indicati:

1) il prodotto che si intende preparare;
2) la sede dello stabilimento;
3) la pianta dei locali ed i mezzi tecnici di cui il richiedente dispone, nonchè il numero delle persone che intende impiegare escluso il personale di amministrazione;
4) il nome, cognome e titolo di studio del direttore tecnico responsabile dello stabilimento.

La domanda dovrà essere controfirmata dal direttore tecnico dello stabilimento stesso quando sia persona diversa dal richiedente.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prima di concedere l'autorizzazione, accerta, anche mediante ispezioni, se lo stabilimento risponde agli scopi esposti nella domanda.

Art. 3.

Per ciascun prodotto che si intende preparare dovrà essere richiesta, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la autorizzazione a mezzo di regolare domanda contenente, oltre il nome, cognome ed indirizzo del richiedente:

1) il nome sotto il quale viene posto in commercio il prodotto;

2) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei componenti, lo stato (farinoso, granulare, cristallino, ecc.) e l'uso al quale è destinato il prodotto, nonchè le dosi di somministrazione. Per i prodotti vitaminici dovrà essere indicato, per ciascuna vitamina, il contenuto in unità internazionali (U.I.) o frazione di milligrammo (g);

3) le proprietà caratteristiche del prodotto che ne giustificano l'impiego nell'alimentazione del bestiame;

4) il periodo massimo di conservazione;

5) il metodo analitico per il controllo qualitativo e quantitativo dei componenti;

6) l'indicazione dello stabilimento di produzione;

7) il prezzo fisso di vendita al pubblico.

La domanda deve essere controfirmata dal direttore dello stabilimento di produzione quando sia persona diversa dal richiedente.

L'autorizzazione suddetta concessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura, verrà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

La domanda di cui al precedente articolo deve essere inoltre corredata:

1) da una relazione tecnica e dalle eventuali pubblicazioni scientifiche intese a dimostrare l'efficacia del prodotto;

2) da tre campioni;

3) da tre esemplari della etichetta interna ed esterna;

4) da tre esemplari di ciascuno degli stampati che eventualmente accompagnano il prodotto.

Art. 5.

L'etichetta (interna ed esterna) del prodotto deve contenere:

1) la denominazione;

2) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei componenti;

3) una breve istruzione sull'uso del prodotto con la indicazione delle dosi di somministrazione;

4) l'indicazione dello stabilimento di produzione;

5) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso;

6) il prezzo fisso di vendita al pubblico;

7) la data ed il numero della autorizzazione ministeriale.

Art. 6.

Il Ministero, ricevuta la domanda di cui all'art. 3, accerta se la ditta richiedente sia stata debitamente autorizzata in base al disposto dell'art. 1, e se il prodotto risponde ai requisiti prescritti.

Art. 7.

È vietato per i prodotti comunque denominati, destinati alla alimentazione del bestiame, l'uso di etichette e stampati illustrativi che non corrispondono a quelli approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito della domanda di cui all'art. 3 e seguenti.

Art. 8.

Il Ministero non assume responsabilità alcuna per eventuali conseguenze che potessero derivare dall'impiego dei prodotti di cui all'art. 3 e seguenti.

Art. 9.

Il Ministero ha la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, la autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 10.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 11.

È abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(1983)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 9 maggio 1942-XX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 febbraio 1942-XX, n. 162, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42.

(1919)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha rimesso in data 12 maggio 1942-XX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 333, che reca provvedimenti per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, in liquidazione.

(1953)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

RAZIONAMENTO CONSUMI

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Contributo all' Ente Nazionale Cellulosa e Carta.

S'informa che l'esenzione in favore dello Stato dal contributo in oggetto — prevista dall'art. 1 della Legge 13 giugno 1940, n. 868 — si estende anche alle forniture di carte e stampati occorrenti per il servizio razionamento consumi a cui attendono attualmente i Comuni per conto e per incarico dello Stato (Provveditorato Generale dello Stato).

Si avvertono pertanto i Comuni che, per le forniture che saranno fatturate dal 1° luglio p. v. in poi, debbono eliminare dai conti, che presenteranno per il rimborso al Provveditorato Generale dello Stato, la quota del contributo su menzionato eventualmente pagato ed esposto sulle fatture dalle ditte fornitrici, **tenendo presente che in ogni caso tale contributo non verrà rimborsato.**

(1931)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 15 maggio 1942-XX - N. 91

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,27	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,41

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	80,575
Id. 3,50 % (1902)	77,925
Id. 3 % lordo	57,35
Id. 5 % (1935)	94,95
Redimib. 3,50 % (1934)	76,90
Id. 5 % (1936)	96,875
Id. 4,75 % (1924)	493,80
Obblig. Venezie 3,50 %	95,675
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,85
Id. 4 % (15-12-43)	98,25
Id. 5 % (1944)	98,425
Id. 5 % (1949)	97,525
Id. 5 % (15-2-50)	97,325
Id. 5 % (15-9-50)	97,30

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazione all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

CONSIGLIO E UFFICIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI VARESE

Registro delle ditte n. 19084. — A modifica di quanto precedentemente pubblicato, si informa che la ditta individuale *Fratelli Gentilli di Emilio Gentilli* — corrente in Busto Arsizio, via Gen. Cantore — azienda commerciale per l'esportazione di tessuti, ha presentato regolare denuncia di cessazione d'esercizio in data 25 marzo 1942, per emigrazione del proprietario sig. Emilio Gentilli fu Moisè, di razza ebraica.

(1925)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare P. 309 del 26 aprile 1942-XX relativa ai tipi e prezzi dei sacchi di carta

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 309 in data 26 aprile 1942-XX, al fine di disciplinare i prezzi di vendita dei sacchi di carta, ha disposto quanto segue:

I prezzi massimi da praticarsi dai produttori di sacchi, per i tipi qui appresso indicati, sono i seguenti:

Tipo	DESTINAZIONE	Numero dei fogli	Dimensioni	Prezzo di vendita
	Sacco per		Centimetri	L. per sacco
1	Cemento	3	Fondo collato 45 × 88	1,25
			Valvola cuciti 50 × 84	
			Valvola collati 50 × 72	
2	Leganti idraulici speciali	4	Fondo collato 45 × 88	1,70
			Valvola cuciti 50 × 84	
			Valvola collati 50 × 72	
3	Superfosfato	3	50 × 100	1,65
4	Solfato ammonico	4	50 × 100	2,10
5	» »	5	50 × 100	2,55
6	Mangimi	3	65 × 115	2,35
7	Frutta secche	5	60 × 90	2,85
8	Usi vari	3	45 × 85	1,35

A partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, è vietata la produzione di sacchi per cemento, leganti idraulici speciali, superfosfato, solfato ammonico, mangimi e frutta secche diversi da quelli sopraindicati.

Tutti i prezzi suindicati s'intendono per sacchi confezionati con carta da involgere fina (tenace, alla soda), in fogli da gr. 65 per mq., posti franco stabilimento del confezionatore, esclusi imballo, contributo E.N.C.C. e imposta sull'entrata.

Per gli altri sacchi, destinati ad usi diversi da quelli sopraindicati, i prezzi dovranno essere in stretta relazione con quelli fissati per i sacchi-tipo.

I sacchi per cemento, leganti idraulici speciali, superfosfato, solfato ammonico, mangimi e frutta secche già prodotti utilizzando carta di peso superiore a gr. 65 per mq. non potranno essere venduti a prezzi superiori a quelli fissati per i sacchi-tipo. Sono tuttavia ammesse le maggiorazioni d'uso per i sacchi, *già fabbricati*, aventi caratteristiche o in confezioni speciali.

I prezzi massimi di addebito, da praticarsi dalle ditte che forniscono i sacchi insieme alla merce contenuta negli stessi, sono i seguenti:

Tipo	DESTINAZIONE	Numero dei fogli	Dimensioni	Prezzo di vendita
	Sacco per		Centimetri	L. per sacco
1	Cemento	3	Fondo collato 45 × 88	1,45 (1)
			Valvola cuciti 50 × 84	
			Valvola collati 50 × 72	
2	Leganti idraulici speciali .	4	Fondo collato 45 × 88	2,10 (2)
			Valvola cuciti 50 × 84	
			Valvola collati 50 × 72	
3	Superfosfato	3	50 × 100	2 —

(1) V. circ. P. 253 del 28 febbraio 1942-XX — Prezzo invariato.
(2) V. circ. P. 253 del 28 febbraio 1942-XX — Prezzo ridotto da L. 2,30 a L. 2,10.

Per tutti gli altri sacchi, di qualsiasi specie, non potrà essere praticata, a carico del compratore della merce contenuta nei sacchi stessi, una maggiorazione superiore al 20 % rispetto ai prezzi autorizzati per le vendite effettuate dai produttori di sacchi.

Le suddette maggiorazioni rappresentano il compenso da attribuirsi alle ditte che forniscono i sacchi insieme alla merce in essi contenuta, a titolo di rimborso delle spese sostenute per imballo, trasporto, rotture dei sacchi, interessi, contributo E.N.C.C., imposta sull'entrata, ecc. I prezzi così risultanti sono perciò i massimi che possono essere addebitati ai consumatori, alle abituali condizioni di vendita, da parte delle ditte anzidette, qualunque sia l'onere da esse sostenuto per la fornitura dei sacchi.

(1979)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi della lingua salmistrata

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha stabilito come segue i prezzi al chilogrammo della lingua salmistrata:

1) per merce nuda, consegnata asciutta, resa franco stabilimento di produzione:
a) cruda: lire 18 —;
b) cotta: lire 23,40;

2) per merce imballata, resa franco deposito Coproma:
a) cruda: lire 19,76;
b) cotta: lire 25,33.

Il Ministero ha, inoltre, stabilito che per la determinazione dei prezzi al consumo le Sezioni provinciali dell'alimentazione dovranno apportare ai prezzi per merce resa franco deposito Coproma le maggiorazioni relative ai seguenti elementi:

1) calo e sfrido: 3 %;
2) imposta di consumo: da calcolare secondo le tariffe locali;
3) margine per il dettagliante: da calcolare nelle seguenti misure:
a) per le città con popolazione superiore ad un milione di abitanti, 15 %;
b) per le città con popolazione da 500.001 ad un milione di abitanti, 14 %;
c) per le città con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti, 13 %;
d) per le città con popolazione da 25.001 a 200.000 abitanti, 11 %;
e) per le città con popolazione fino a 25.000 abitanti, 10 %.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO.

(1978)

Prezzo del melasso di barbabietola destinato all'alimentazione del bestiame

Questo Ministero ha determinato in centoventi lire per quintale di saccarosio il prezzo del melasso di barbabietola prodotto nella campagna 1941-42 e destinato all'alimentazione del bestiame. Tale prezzo s'intende per merce sfusa, resa franco magazzino stabilimento di produzione.

(1977) p. *Il Ministro*: POSCOLATO

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Augusto Fabrizi, con sede in Roma

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 16 marzo 1942-XX, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Augusto Fabrizi, società in accomandita per azioni, con sede in Roma;

Veduto il proprio provvedimento con il quale è stato nominato il commissario straordinario per l'amministrazione della suddetta azienda di credito;

Dispone:

I signori dott. Pietro Prestipino fu Gaetano, avv. Francesco Ferruccio Cacciatori di Felice e conte dott. rag. Giulio Muccioli fu Vincenzo Pio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca Augusto Fabrizi, società in accomandita per azioni, con sede in Roma, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(1976)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.